

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologa del Concordato Minore presentato da **GIORGIO BRAICO** (CF: BRCGRG71C05D969Z), nato a Genova il 5.3.1971

Visto il ricorso depositato dal debitore, la documentazione allegata e successive integrazioni, visti e richiamati i propri provvedimenti del 26.6.2023 e del 11.12.2023 con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore e disposta la comunicazione ai creditori, letta la relazione finale depositata dell'OCC in data 16.1.2024 sull'esito delle votazioni da cui risulta raggiunta la maggioranza di legge; rilevato che nessun creditore ha depositato osservazioni, ritenuto

- che il debitore proponente, avendo debiti derivanti almeno in parte da attività di impresa, può avere accesso al concordato minore;
- che, richiamata sul punto la relazione dell'OCC, l'alternativa liquidatoria appare deteriore per i creditori
- confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano

P.Q.M.

visto l'art. 80 CCII,

OMOLOGA il concordato minore depositato da **GIORGIO BRAICO** (CF: BRCGRG71C05D969Z), nato a Genova il 5.3.1971

Dispone che l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Tribunale di Genova

Visto l'art. 81 CCII,

- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;
- ricorda che, ai sensi del c. 3 dell'art. 81 CCII, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 78 co. 2 lett. a) CCI;
- dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato resolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere sottoponendole al Giudice quando necessario;

- dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni l'ufficio sullo stato dell'esecuzione del piano e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

DICHIARA CHIUSA LA PROCEDURA.

Così deciso in Genova, il 26.1.2024

il Giudice
Chiara Monteleone